

COMUNE DI NOALE
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
30033 Piazza Castello, 18



Sede Municipale
Tel. 041/5897211
Pec: comune.noale.ve@legalmail.it

ORIGINALE

**DETERMINA RAGIONERIA
Ufficio: PERSONALE**

**DETERMINAZIONE N. 44
del 29-01-2021**

**Oggetto: ART. 67 CCNL 21.05.2018 DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE. COSTITUZIONE FONDO 2021**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 41 del 17.12.2019 ha approvato il D.U.P. 2020-2022;
- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 46 del 18.12.2019 ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;

Visti gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli PEG così come approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 20.12.2019;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Visto l'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267;

Richiamato il decreto sindacale n. 26 del 31.07.2020;

Osservato che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle

disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di *“certezza, stabilità e continuità”* e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Visto l'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nonché il decreto attuativo del 17.03.2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021;

Richiamata la determinazione n. 20 del 17.01.2020 di costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2020 ex art. 67 CCNL 21.05.2018 e la determinazione n. 825 del 31/12/2020 di ricognizione delle risorse decentrate anno 2020;

Ritenuto di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto delle nuove regole normative contrattuali sopra citate;

Osservato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29.07.2020 sono stati assunti gli effetti delle vigenti disposizioni normative ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 21.01.2021 è stata approvata l'integrazione al PFP triennio 2021-2023 ed al piano occupazionale 2021;
- con parere datato 13 gennaio 2021 il Collegio di revisione ha accertato che l'aggiornamento del suddetto piano rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e che in conseguenza delle assunzioni previste nell'aggiornamento dello stesso l'equilibrio pluriennale del bilancio risulta garantito, esprimendo pertanto parere favorevole ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che in virtù delle nuove regole contrattuali

- a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 relative all'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018);
- nell'importo consolidato di cui sopra confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 2004 pari allo 0,20 del monte salari 2001 esclusa dirigenza;
- a decorrere dalla costituzione del fondo per l'anno 2018 le risorse a carico del fondo negli enti con la dirigenza destinate alla retribuzione di posizione e risultato escono dal fondo per € 41.045,43;
- le risorse stabiliscono incrementata a decorrere dall'anno 2018 per un importo complessivo di € 4.492,80 ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018;
- le risorse stabiliscono incrementata a decorrere dall'anno 2019 per un importo complessivo di € 6.164,60 ex art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate – anno 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Richiamato il disposto dell'art. 1, comma 870, Legge 178/2020, che prevede che le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario, non utilizzate nell'anno 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, possono finanziare nell'anno successivo i trattamenti economici accessori del personale, in deroga ai principi di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;

Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento la quantificazione dei risparmi previa acquisizione di idonea certificazione da parte dell'organo di controllo contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, come da prospetto allegato, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del redigendobilancio di previsione 2021-2023 afferenti la spesa del personale;
- 5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO EURO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	131.260,00
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	24.398,00
Retribuzione posizioni organizzative (<i>retribuzione di posizione e risultato</i>)	41.045,43
Fondo per riclassificazione del personale (<i>art. 7, co. 7 CCNL 31/03/1999</i>)	0

- 6) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario successivo, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risultasse inesigibile;
- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Funzionario Responsabile

Arrighi Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa